



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 dicembre 2013
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0061 (COD)**

**17075/13
ADD 1**

**SOC 1000
MI 1107
COMPET 881
CODEC 2777**

ADDENDUM ALLA RELAZIONE

della: presidenza

al: CONSIGLIO EPSCO

n. prop. Comm.: 8040/12 + COR 1 - COM(2012) 131 final

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente
l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi
- Impostazione generale

Si trasmette in allegato per le delegazioni la proposta di compromesso globale della presidenza sulla proposta di direttiva in oggetto in vista del dibattito che si terrà nel Consiglio EPSCO del 9 e 10 dicembre 2013.

La relazione della presidenza figura nel doc. 17075/13.

Progetto

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

sentito il Garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) La libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi sono principi fondamentali del mercato interno dell'Unione iscritti nel trattato. Questi principi trovano applicazione nelle norme della legislazione dell'Unione intese a garantire la parità di condizioni per le imprese e il rispetto dei diritti dei lavoratori.
- (2) Secondo il principio della libera circolazione dei lavoratori, ogni cittadino ha il diritto di trasferirsi liberamente in un altro Stato membro per lavorare e a questo scopo risiedervi, e lo protegge da ogni discriminazione, per quanto riguarda l'impiego, la remunerazione e le altre condizioni di lavoro, rispetto ai cittadini di quello Stato membro. Occorre distinguere fra la libertà di circolazione e la libertà di prestazione di servizi, che include il diritto delle imprese di prestare servizi in un altro Stato membro e quindi di inviare ("distaccare") temporaneamente i propri dipendenti in tale Stato membro per svolgervi l'attività necessaria per la prestazione del servizio.
- (3) Per quanto riguarda i lavoratori temporaneamente distaccati per prestare servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui abitualmente lavorano, la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi³ definisce una serie di condizioni di lavoro e di occupazione che il prestatore di servizi deve rispettare nello Stato membro in cui ha luogo il distacco per garantire una protezione minima dei lavoratori distaccati.
- (4) Per prevenire, impedire e combattere l'elusione e/o la violazione delle norme applicabili da parte di imprese che traggono indebito o fraudolento vantaggio dalla libertà di prestazione di servizi sancita dal trattato e/o dall'applicazione della direttiva 96/71/CE, è necessario migliorare l'applicazione e il monitoraggio della nozione di distacco.

³ GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

- (5) È quindi necessario che l'autorità competente dello Stato membro ospitante esamini gli elementi fattuali costitutivi che caratterizzano la natura temporanea inerente alla nozione di distacco e la condizione che il datore di lavoro sia effettivamente stabilito nello Stato membro a partire dal quale avviene il distacco.
- (6) Come nel caso della direttiva 96/71/CE, la presente direttiva deve lasciare impregiudicata l'applicazione della legge che, a norma dell'articolo 8 del regolamento Roma I, disciplina i contratti individuali di lavoro, o l'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁴ e del regolamento (CE) n. 987/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁵.
- (7) Il rispetto della diversità dei sistemi nazionali di relazioni industriali e dell'autonomia delle parti sociali è esplicitamente riconosciuto dal trattato⁶.
- (8) Le organizzazioni sindacali svolgono un ruolo importante nel contesto del distacco dei lavoratori per la prestazione di servizi, in quanto le parti sociali possono, secondo il diritto e/o la prassi nazionali, determinare i diversi livelli (alternativamente o contemporaneamente) delle tariffe minime salariali applicabili⁷.
- (9) Per garantire che i lavoratori distaccati percepiscano la retribuzione dovuta e a condizione che le indennità specifiche per il distacco possano essere considerate parte delle tariffe minime salariali, tali indennità devono essere dedotte dalla retribuzione soltanto se la legislazione nazionale, i contratti collettivi e/o la prassi dello Stato membro ospitante lo prevedono.

⁴ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

⁵ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

⁶ Articolo 152 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

⁷ Cfr. sentenza 15.4.2008, causa C - 268/06, Impact, in particolare i punti 123 e 129.

- (10) Affinché i diritti dei lavoratori distaccati possano essere tutelati, è essenziale che le norme siano adeguatamente ed effettivamente applicate; in caso contrario, è l'efficacia stessa delle norme dell'Unione vigenti in questa materia a essere compromessa. Una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri è quindi essenziale, senza trascurare l'importante ruolo, al riguardo, degli ispettorati del lavoro e delle parti sociali.
- (11) La fiducia reciproca, lo spirito di collaborazione, un dialogo continuo e la comprensione reciproca sono, a questo riguardo, essenziali.
- (12) Per facilitare un'applicazione migliore e più uniforme della direttiva 96/71/CE, è opportuno prevedere un sistema elettronico per lo scambio di informazioni che agevoli la cooperazione amministrativa; è opportuno che le autorità competenti utilizzino, per quanto possibile, il sistema di informazione del mercato interno (IMI). Questo non deve comunque precludere l'applicazione di accordi bilaterali o di disposizioni concernenti la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca vigenti o futuri.
- (13) La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri dovrebbero essere conformi alle norme sulla protezione dei dati personali previste dalla direttiva 95/46/CE nonché alle disposizioni nazionali degli Stati membri in materia di protezione dei dati recanti attuazione della legislazione dell'UE. Per quanto riguarda la cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI), essa dovrebbe essere conforme anche al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE, nonché la libera circolazione di tali dati⁸ e al regolamento (UE) n. 1024/2012 ("regolamento IMI") sulla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI).

⁸ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

- (14) È necessario definire in modo più concreto l'obbligo che spetta agli Stati membri di mettere a disposizione di tutti le informazioni sulle condizioni di lavoro e di renderle effettivamente accessibili non solo ai prestatori di servizi di altri Stati membri, ma anche ai lavoratori distaccati interessati.
- (15) Gli Stati membri devono determinare i modi in cui i prestatori di servizi e i destinatari possono accedere facilmente a queste informazioni, di preferenza tramite un sito web, secondo i relativi standard di accessibilità. Tali siti devono comprendere in particolare quelli creati in applicazione della legislazione UE per promuovere l'imprenditorialità e/o lo sviluppo della prestazione transfrontaliera di servizi.
- (16) Per garantire la corretta applicazione e controllare il rispetto delle norme sostanziali che disciplinano le condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, gli Stati membri devono imporre solo talune misure di controllo o formalità amministrative alle imprese che distaccano lavoratori per la prestazione di servizi. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, tali misure e obblighi possono essere giustificati da motivi prevalenti di interesse generale, fra cui rientra l'effettiva protezione dei diritti dei lavoratori, a condizione che siano tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per raggiungerlo. Tali misure e tali obblighi amministrativi possono essere imposti soltanto se le autorità competenti non sono in grado di svolgere efficacemente il loro compito di vigilanza senza le informazioni necessarie e/o se misure meno restrittive non permetterebbero di raggiungere gli obiettivi delle misure nazionali di controllo ritenuti necessari.
- (17) Un sistema organico di misure preventive e di controllo che preveda anche sanzioni dissuasive, inteso a individuare e prevenire casi di lavoro autonomo fittizio, deve contribuire a combattere efficacemente il lavoro occulto.
- (18) Per migliorare e uniformare l'applicazione nella pratica della direttiva 96/71/CE e ridurre per quanto possibile le disparità di applicazione esistenti nell'Unione, gli Stati membri devono provvedere nel loro territorio a ispezioni efficaci e appropriate.

- (19) Gli ispettorati del lavoro nazionali, le parti sociali e altri organismi di vigilanza svolgono a questo riguardo, e devono continuare a svolgere, un ruolo di fondamentale importanza.
- (20) Per tener conto della diversità dei mercati del lavoro e dei sistemi di relazioni industriali, a titolo eccezionale altri attori e/o organi possono esercitare funzioni di vigilanza su determinate condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, purché offrano alle persone interessate un grado equivalente di protezione ed esercitino la vigilanza in maniera non discriminatoria e obiettiva.
- (21) Le autorità ispettive e gli altri organi di vigilanza ed esecuzione degli Stati membri devono avvalersi dei dispositivi di cooperazione e di scambio di informazioni previsti dalla rispettiva legislazione per verificare se le norme applicabili ai lavoratori distaccati sono rispettate.
- (22) Gli Stati membri sono in modo particolare invitati ad adottare un approccio più integrato alle ispezioni del lavoro. Deve essere altresì esaminata la necessità di definire criteri comuni per stabilire metodi, prassi e norme minime comparabili a livello dell'Unione.
- (23) Per facilitare e rendere più efficace l'applicazione della direttiva 96/71/CE, sono necessari meccanismi efficaci che consentano ai lavoratori distaccati di presentare denunce o promuovere azioni legali, direttamente o tramite terzi designati (organizzazioni sindacali o altre associazioni, istituzioni comuni delle parti sociali), salvi restando le norme procedurali nazionali concernenti la rappresentanza e la difesa in giudizio e le competenze e gli altri diritti delle organizzazioni sindacali e altri rappresentanti dei lavoratori ai sensi del diritto e/o delle prassi nazionali.

- (24) Il rispetto pratico delle norme applicabili nel settore del distacco e l'effettiva protezione dei diritti dei lavoratori a tale riguardo destano particolare preoccupazione per i subcontratti a catena e dovrebbero essere garantiti tramite misure appropriate in conformità delle leggi e/o delle prassi nazionali e nel rispetto del diritto dell'Unione. Tali misure possono, su base volontaria e previa consultazione delle parti sociali interessate, includere l'introduzione di un meccanismo di responsabilità del subcontraente diretto, in aggiunta o in sostituzione del datore di lavoro, per quanto riguarda eventuali retribuzioni nette arretrate corrispondenti alle tariffe minime salariali e/o contributive dovute a fondi o istituzioni comuni delle parti sociali previsti dalla legge o dai contratti collettivi, nella misura in cui rientrino nell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/71/CE. Gli Stati membri restano tuttavia liberi di prevedere nell'ordinamento nazionale norme più rigorose in materia di responsabilità o andare oltre il diritto nazionale in modo non discriminatorio e proporzionato.
- (25) Gli Stati membri che hanno introdotto misure per conformarsi alle norme applicabili nei casi di subcontratto a catena dovrebbero avere la possibilità di stabilire che il (sub)contraente non sia responsabile in circostanze specifiche o che la responsabilità possa essere limitata, se ha adottato misure di dovuta diligenza. Tali misure dovrebbero essere definite dal diritto nazionale tenendo conto delle circostanze specifiche dello Stato membro in questione, e possono comprendere fra l'altro misure adottate dal contraente in merito alla documentazione comprovante il rispetto degli obblighi amministrativi e delle misure di controllo necessari per assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto delle norme applicabili in materia di distacco dei lavoratori.
- (26) (soppresso)
- (27) Le disparità esistenti tra gli ordinamenti degli Stati membri per quanto riguarda i mezzi di esecuzione in situazioni transfrontaliere delle sanzioni amministrative irrogate pregiudicano il buon funzionamento del mercato interno e rischiano di rendere molto difficile, se non impossibile, garantire in tutta l'Unione ai lavoratori distaccati un livello di protezione equivalente.

- (28) Per garantire l'effettiva applicazione delle norme sostanziali che disciplinano il distacco dei lavoratori per la prestazione di servizi, è necessaria un'azione specifica che renda possibile l'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative irrogate. Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in questo campo è quindi una condizione indispensabile per assicurare un livello generale di protezione più elevato ed omogeneo, necessario per il buon funzionamento del mercato interno.
- (29) L'adozione di norme comuni riguardanti l'assistenza reciproca per le misure di esecuzione e i costi connessi e di disposizioni uniformi per la notificazione delle decisioni relative a sanzioni amministrative dovrebbe permettere di risolvere alcuni problemi pratici di esecuzione transfrontaliera e garantire una migliore comunicazione e una migliore esecuzione delle decisioni emananti da un altro Stato membro.
- (29 bis) Il riconoscimento di decisioni che impongono una sanzione amministrativa e le richieste di procedere al recupero di tale sanzione amministrativa dovrebbero basarsi sul principio della fiducia reciproca. A tal fine, i motivi di non riconoscimento o di rigetto dovrebbero essere limitati allo stretto necessario.
- (30) La presente direttiva, pur stabilendo norme uniformi per l'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative e l'esigenza di criteri comuni per le procedure da seguire in caso di mancato pagamento, deve lasciar salva la facoltà degli Stati membri di stabilire il regime sanzionatorio o le misure di recupero previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Pertanto, lo strumento che permette l'esecuzione di tali sanzioni può, se del caso, e tenendo conto delle leggi e/o delle prassi nazionali nello Stato membro adito, essere integrato e accompagnato o sostituito da un titolo che ne permetta l'esecuzione nello Stato membro adito.
- (30 bis) Norme più uniformi non possono avere l'effetto di emendare o modificare l'obbligo di rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché dei principi giuridici fondamentali che sottendono i diritti dell'imputato sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, quali il diritto di essere ascoltato, il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale o il principio "ne bis in idem".

- (31) La presente direttiva non intende stabilire norme armonizzate in materia di cooperazione giudiziaria, di competenza giurisdizionale o di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, né entrare nel merito di leggi in vigore.
- (32) Gli Stati membri devono adottare adeguati provvedimenti, anche di natura amministrativa e giudiziaria, e comminare sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate in caso di inosservanza degli obblighi imposti dalla presente direttiva.
- (33) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), la libertà professionale e il diritto di lavorare (articolo 15), la libertà d'impresa (articolo 16), il diritto di negoziazione e di azioni collettive (articolo 28), il diritto a condizioni di lavoro giuste ed eque (articolo 31), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47), la presunzione di innocenza e diritti della difesa (articolo 48) e il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato (ne bis in idem) (articolo 50) e deve essere applicata nel rispetto di tali diritti e principi.
- (34) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia l'istituzione di un quadro comune generale di disposizioni, misure e meccanismi di controllo necessari per migliorare e uniformare l'applicazione della direttiva 96/71/CE, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, in ragione delle dimensioni e degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può adottare misure, in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. La presente direttiva stabilisce un quadro comune generale di disposizioni, misure e meccanismi di controllo appropriati, necessari per migliorare e uniformare l'applicazione nella pratica della direttiva 96/71/CE, comprendente anche misure dirette a prevenire e sanzionare ogni violazione ed elusione delle norme vigenti, lasciando impregiudicato il campo di applicazione della direttiva 96/71/CE.

La presente direttiva mira a garantire il rispetto di un appropriato livello minimo di protezione dei diritti dei lavoratori distaccati per una prestazione transfrontaliera di servizi, a facilitare l'esercizio della libertà di prestazione di servizi e a creare condizioni di concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

2. La presente direttiva non pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e dal diritto dell'Unione, ivi compresi il diritto o la libertà di sciopero e il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, secondo le leggi e le prassi nazionali, né il diritto di negoziare, concludere ed applicare accordi collettivi e promuovere azioni collettive secondo le leggi e le prassi nazionali, né il diritto di negoziare, concludere ed applicare accordi collettivi e promuovere azioni collettive secondo le leggi e le prassi nazionali.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per

- a) "autorità competente", qualunque autorità od organismo designato da uno Stato membro per esercitare le funzioni previste dalla presente direttiva;
- b) "autorità richiedente", l'autorità competente di un Stato membro che presenta una domanda di assistenza, informazione, notificazione o recupero concernente una sanzione di cui al capo VI;
- c) "autorità adita", l'autorità competente di uno Stato membro alla quale è diretta una richiesta di assistenza, informazione, notificazione o recupero.

Articolo 2 bis
Autorità competenti e uffici di collegamento

Ai fini della presente direttiva gli Stati membri designano, secondo la legge e/o la prassi nazionali, una o più autorità competenti, che possono comprendere gli uffici di collegamento di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE. All'atto della designazione delle autorità competenti, gli Stati membri tengono debitamente conto della necessità di assicurare la protezione dei dati contenuti nelle informazioni scambiate e dei diritti legali delle persone fisiche e giuridiche che possono essere interessate. Gli Stati membri restano i responsabili ultimi della salvaguardia della protezione dei dati e dei diritti legali delle persone interessate e istituiscono meccanismi appropriati a tal fine.

Le coordinate delle autorità competenti sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle autorità competenti e degli uffici di collegamento.

Gli altri Stati membri e le istituzioni dell'UE rispettano la scelta delle autorità competenti effettuata da ciascuno Stato membro.

Articolo 3

Elementi fattuali del distacco

1. Ai fini dell'applicazione della direttiva 96/71/CE le autorità competenti tengono conto di tutti gli elementi fattuali che caratterizzano le attività esercitate da un'impresa nello Stato in cui è stabilita per determinare se effettivamente essa esercita attività sostanziali diverse da quelle puramente interne di gestione o amministrazione. Gli elementi considerati possono essere i seguenti:
 - a) il luogo in cui l'impresa ha la propria sede legale e amministrativa, utilizza uffici, paga imposte, è iscritta in un albo professionale o è registrata presso la camera di commercio;
 - b) il luogo in cui i lavoratori distaccati sono assunti;
 - c) la legge applicabile ai contratti stipulati dall'impresa con i suoi lavoratori e con i suoi clienti;
 - d) il luogo in cui l'impresa esercita la propria attività economica principale e in cui è occupato il suo personale amministrativo;
 - e) il numero di contratti eseguiti e/o il fatturato realizzato nello Stato membro di stabilimento.

2. Per valutare se un lavoratore distaccato temporaneamente presta la sua attività in uno Stato membro diverso da quello in cui abitualmente lavora, sono esaminati tutti gli elementi fattuali che caratterizzano tale attività e la situazione del lavoratore.

Gli elementi considerati possono essere i seguenti:

- a) l'attività lavorativa è svolta per un periodo di tempo limitato in un altro Stato membro;
- b) il lavoratore è distaccato in uno Stato membro diverso da quello nel quale o a partire dal quale esercita abitualmente la propria attività secondo il regolamento (CE) n. 593/2008 e/o la convenzione di Roma;
- c) il lavoratore distaccato ritorna o si prevede che riprenda la sua attività nello Stato membro da cui è stato distaccato dopo aver effettuato i lavori o prestato i servizi per i quali è stato distaccato;
- d) il datore di lavoro che distacca il lavoratore provvede alle spese di viaggio, vitto e alloggio o le rimborsa, e in che modo;
- e) lo stesso posto è stato in precedenza occupato dallo stesso o da un altro lavoratore (distaccato).

3. Tutti gli elementi fattuali enunciati ai paragrafi 1 e 2 intervengono come fattori indicativi nella valutazione complessiva da effettuare in caso di dubbio e non possono pertanto essere considerati isolatamente. La valutazione di tali elementi è adattata a ogni caso particolare e tiene conto delle specificità della situazione.

CAPO II
ACCESSO ALL'INFORMAZIONE

Articolo 4
(spostato nell'articolo 2 bis)

Articolo 5
Facilitazione dell'accesso all'informazione

1. Gli Stati membri adottano le misure appropriate per far sì che le informazioni relative alle condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE che i prestatori di servizi devono rispettare siano rese pubbliche in modo chiaro, esauriente e facilmente accessibile a distanza e per via elettronica, in formati e secondo standard web che permettano l'accesso alle persone con disabilità, e per far sì che gli uffici di collegamento o gli altri organismi nazionali competenti di cui all'articolo 4 della direttiva 96/71/CE siano in grado di svolgere efficacemente i propri compiti.

2. Per migliorare l'accesso all'informazione, gli Stati membri:
 - a) indicano chiaramente nei siti web nazionali, in modo dettagliato e comprensibile e in formato accessibile, quali condizioni di lavoro e/o quali parti della rispettiva legislazione (nazionale e/o regionale) devono essere applicate ai lavoratori distaccati nel loro territorio;

 - b) adottano le misure necessarie per rendere pubbliche su siti internet informazioni sui contratti collettivi applicabili (e sui soggetti cui si applicano) e sulle condizioni di lavoro che i prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri devono applicare in base alla direttiva 96/71/CE, se possibile indicando link a siti internet e altri punti di contatto, in particolare le parti sociali pertinenti;

- c) mettono tali informazioni a disposizione dei lavoratori e dei prestatori di servizi nelle lingue più importanti, a discrezione dello Stato membro ospitante, se possibile presentando sinteticamente in un foglio illustrativo le principali condizioni di lavoro applicabili e, su richiesta, in formati accessibili alle persone con disabilità;
- d) migliorano l'accessibilità e la chiarezza dell'informazione fornita sui siti web nazionali;
- e) indicano, se possibile, una persona di contatto dell'ufficio di collegamento incaricata di rispondere alle richieste di informazioni;
- f) tengono aggiornate le informazioni fornite nelle schede dei paesi.

3. La Commissione continua a prestare assistenza agli Stati membri in questo campo.

4. Se, secondo le leggi, le tradizioni e le prassi nazionali, le condizioni di lavoro di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE sono stabilite in contratti collettivi, come previsto dall'articolo 3, paragrafi 1 e 8, di tale direttiva, gli Stati membri si assicurano che tali condizioni siano messe a disposizione dei prestatori di servizi provenienti da altri Stati membri e dei lavoratori distaccati in modo accessibile e trasparente e possono coinvolgere le parti sociali al riguardo. Le pertinenti informazioni dovrebbero in particolare riguardare le diverse tariffe minime salariali e i loro elementi costitutivi, il metodo utilizzato per calcolare la retribuzione dovuta e, se del caso, i criteri per la classificazione nelle diverse categorie salariali.

CAPO III
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 6

Mutua assistenza — Principi generali

1. Gli Stati membri cooperano strettamente e si prestano mutuamente assistenza per facilitare l'applicazione nella pratica della presente direttiva.
2. La cooperazione degli Stati membri consiste, in particolare, nel rispondere alle motivate richieste di informazioni e di controlli, ispezioni e indagini da parte delle autorità competenti in relazione a situazioni di distacco di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 96/71/CE, ivi comprese indagini su casi di inadempienza o violazione delle norme applicabili al distacco dei lavoratori. Le richieste di informazioni includono le informazioni relative al possibile recupero di una sanzione amministrativa o alla notificazione di una decisione che irroga una sanzione di cui al capo VI.
- 2 bis. La cooperazione degli Stati membri può altresì includere l'invio e la notificazione di documenti.
3. Per rispondere a una richiesta di assistenza proveniente dalle autorità competenti di un altro Stato membro, gli Stati membri dispongono che i prestatori di servizi stabiliti nel loro territorio comunichino alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni necessarie per il controllo delle loro attività secondo la legislazione nazionale.
4. Nel caso in cui incontri difficoltà nel rispondere a una richiesta di informazioni o nell'effettuare controlli, ispezioni o indagini, lo Stato membro in questione ne informa sollecitamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.
5. Gli Stati membri trasmettono per via elettronica le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione entro i termini seguenti:

- a) casi urgenti che richiedono la consultazione di registri al fine di controllare uno stabilimento in un altro Stato membro: fino ad un massimo di due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.

Il motivo dell'urgenza deve essere chiaramente indicato nella richiesta, con dettagli che comprovino l'esistenza.

- b) tutte le altre richieste di informazioni: fino ad un massimo di 25 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, a meno che gli Stati membri di comune accordo abbiano stabilito un termine più breve.
6. Gli Stati membri dispongono che i registri nei quali i prestatori di servizi sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul loro territorio possano anche essere consultati, alle stesse condizioni, dalle omologhe autorità competenti di altri Stati membri, ai fini dell'attuazione della presente direttiva e della direttiva 96/71/CE, sempreché gli Stati membri abbiano incluso tali registri nell'IMI.
 7. Gli Stati membri garantiscono che le informazioni scambiate con e/o ricevute dagli organismi di cui all'articolo 2, lettera a) sono utilizzate solo in relazione alle questioni per cui sono state richieste.
 8. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca sono prestate a titolo gratuito.
 9. (soppresso)

Articolo 7

Ruolo dello Stato membro di stabilimento

1. Lo Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi continua ad esercitare un'azione di controllo e di monitoraggio e ad adottare le necessarie misure di vigilanza ed esecutive, secondo le leggi, la prassi e le procedure amministrative nazionali, nei riguardi dei lavoratori distaccati in un altro Stato membro.

2. Lo Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi presta assistenza allo Stato membro in cui i lavoratori distaccati svolgono la loro attività per assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva. Tale responsabilità non riduce in alcun modo le possibilità di monitoraggio, controllo e adozione delle necessarie misure di vigilanza o esecutive, a norma della presente direttiva e della direttiva 96/71/CE, da parte dello Stato membro in cui avviene il distacco.
- 2 bis. Qualora fatti specifici lascino presumere l'esistenza di irregolarità, lo Stato membro di stabilimento del prestatore di servizi comunica di propria iniziativa allo Stato membro in cui i lavoratori distaccati svolgono la loro attività le pertinenti informazioni.
3. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono parimenti chiedere alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, per ciascuna prestazione o per ciascun prestatore di servizi, di fornire informazioni circa la legalità dello stabilimento del prestatore di servizi, la sua buona condotta e l'assenza di violazioni delle norme in vigore. Le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento comunicano tali informazioni nei modi previsti dall'articolo 6.
4. L'obbligo di cui ai paragrafi precedenti non comporta il dovere per lo Stato membro di stabilimento di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro in cui è prestato il servizio. Tali verifiche e controlli possono, se necessario, essere effettuati dalle autorità dello Stato membro ospitante su propria iniziativa o su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento, come previsto dall'articolo 10 e secondo i poteri di vigilanza previsti dalla legge, dalla prassi e dalle procedure amministrative nazionali dello Stato membro ospitante e conformi al diritto dell'Unione.

Articolo 8

Misure di accompagnamento

1. Gli Stati membri, con l'assistenza della Commissione, adottano misure di accompagnamento per sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi di personale responsabile della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca, nonché della vigilanza sul rispetto della normativa vigente.
2. La Commissione valuta la necessità di un sostegno finanziario diretto a migliorare la cooperazione amministrativa e ad accrescere la fiducia reciproca mediante progetti, comprese la promozione di scambi di personale e la formazione, nonché lo sviluppo, la facilitazione e la promozione di iniziative riguardanti le migliori pratiche, anche delle parti sociali a livello di Unione, come la creazione e l'aggiornamento di basi di dati o siti web comuni contenenti informazioni generali o settoriali sulle condizioni di lavoro da rispettare.

CAPO IV

CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ

Articolo 9

Obblighi amministrativi e misure di controllo

1. Gli Stati membri possono imporre solo obblighi amministrativi e misure di controllo necessari per assicurare l'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla presente direttiva e alla direttiva 96/71/CE a condizione che essi siano giustificati e proporzionati in conformità del diritto dell'Unione.

A tal fine, gli Stati membri possono, in particolare, imporre le misure seguenti:

- a) l'obbligo per i prestatori di servizi stabiliti in un altro Stato membro di presentare alle autorità competenti nazionali responsabili, al più tardi all'inizio della prestazione del servizio, una semplice dichiarazione contenente le pertinenti informazioni necessarie atte a consentire controlli fattuali sul luogo di lavoro, tra cui:

- i) l'identità del prestatore di servizi;
 - ii) il numero previsto di lavoratori distaccati chiaramente identificabili;
 - iii) le persone di cui alle lettere c bis) e d);
 - iv) la durata, la data di inizio e di fine distacco previste;
 - v) l'indirizzo o gli indirizzi del luogo di lavoro; e
 - vi) la specificità dei servizi che giustifica il distacco;
- b) l'obbligo, durante il periodo di distacco, di mettere o mantenere a disposizione e/o di conservare in un luogo accessibile e chiaramente individuato nel suo territorio, come il luogo di lavoro o il cantiere, o, per i lavoratori mobili del settore dei trasporti, la base operativa o il veicolo con il quale il servizio è prestato, copie cartacee o elettroniche del contratto di lavoro (o di un documento equivalente ai sensi della direttiva 91/533/CEE, comprese, se del caso, le informazioni aggiuntive di cui all'articolo 4 di tale direttiva), dei fogli paga, dei cartellini orari indicanti l'inizio, la fine e la durata dell'orario di lavoro giornaliero, e delle prove del pagamento delle retribuzioni, o di documenti equivalenti;
- b bis) l'obbligo di fornire i documenti di cui alla lettera b), dopo il periodo di distacco, su richiesta delle autorità dello Stato membro ospitante, entro un termine ragionevole;
- c) l'obbligo di fornire una traduzione dei documenti di cui alla lettera b) nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro ospitante o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato membro;
- c bis) l'obbligo di designare una persona per tenere i contatti con le autorità competenti nello Stato membro ospitante in cui i servizi sono prestati e per inviare e ricevere documenti e/o avvisi, se necessario;

d) l'obbligo di designare una persona di contatto, se necessario, con cui le parti sociali pertinenti possono cercare di portare il prestatore di servizi ad avviare una negoziazione collettiva all'interno dello Stato membro ospitante, secondo la legge e la prassi nazionali, durante il periodo in cui sono prestati i servizi. Questa persona può essere una persona diversa da quella di cui alla lettera c bis) e non deve necessariamente essere presente nello Stato membro ospitante;

1 bis. Gli Stati membri possono imporre altri obblighi amministrativi e misure di controllo se si verificano situazioni o nuovi sviluppi per cui gli obblighi amministrativi e le misure di controllo esistenti sono insufficienti o inefficienti ai fini dell'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 96/71/CE e alla presente direttiva, a condizione che siano giustificati e proporzionati.

1 ter. Il presente articolo fa salvi gli altri obblighi derivanti dalla legislazione dell'UE e/o dal diritto nazionale sulla protezione dei lavoratori o sulla tutela dell'occupazione a condizione che siano anche applicabili a società stabilite nello Stato membro interessato e che siano giustificati e proporzionati.

2. Gli Stati membri provvedono a che le procedure e le formalità relative al distacco dei lavoratori a norma del presente articolo possano essere espletate facilmente dalle imprese, per quanto possibile a distanza e per via elettronica.

2 bis. Gli Stati membri notificano alla Commissione e informano i prestatori di servizi delle misure di cui ai paragrafi 1 e 1 bis che applicano o da essi attuate. La Commissione comunica le disposizioni interessate agli altri Stati membri. Le informazioni destinate ai prestatori di servizi sono rese accessibili su un sito web nazionale unico nelle lingue più opportune secondo quanto stabilito dallo Stato membro.

La Commissione controlla attentamente l'applicazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 1 bis e ne valuta la conformità con il diritto dell'Unione e, ove opportuno, adotta le misure necessarie nell'ambito delle competenze attribuitele dal Trattato.

3. Entro i tre anni seguenti la data di cui all'articolo 20, l'idoneità e l'adeguatezza dell'applicazione di misure nazionali di controllo sono esaminate, in consultazione con gli Stati membri, tenendo conto delle esperienze acquisite e dell'efficacia del sistema di cooperazione amministrativa e di scambio di informazioni, dell'elaborazione di documenti più uniformi, standardizzati, della definizione di principi comuni o di standard per le ispezioni nel campo del distacco dei lavoratori nonché dell'evoluzione delle tecnologie, al fine di proporre, se del caso, le necessarie modifiche.

Articolo 10

Ispezioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposti appropriati controlli e meccanismi di vigilanza previsti dalla legge e dalla prassi nazionali, e che le autorità designate in virtù della legislazione nazionale effettuino nel loro territorio efficaci e adeguate ispezioni dirette a controllare la conformità alle disposizioni della direttiva 96/71/CE e a garantirne così la corretta applicazione. Le ispezioni si basano principalmente su una valutazione dei rischi effettuata dalle autorità competenti, che può identificare i settori d'attività in cui nel loro territorio si concentra la presenza di lavoratori distaccati per la prestazione di servizi. Nel procedere a tale valutazione dei rischi, si può tenere conto in particolare della realizzazione di grandi progetti infrastrutturali, della prossimità geografica, dei problemi e delle necessità particolari di specifici settori, delle precedenti irregolarità e della vulnerabilità di talune categorie di lavoratori.
2. Gli Stati membri si assicurano che le ispezioni e i controlli della conformità alla direttiva 96/71/CE non siano discriminatori e/o sproporzionati.
3. Nel caso in cui, nel corso delle ispezioni e alla luce dei criteri di cui all'articolo 3, si presenti la necessità di disporre di informazioni, lo Stato membro in cui è prestato il servizio e lo Stato membro di stabilimento agiscono secondo le norme vigenti in materia di cooperazione amministrativa, ossia le autorità competenti cooperano secondo le regole e i principi di cui agli articoli 6 e 7.

4. Negli Stati membri in cui, secondo la legge e la prassi nazionali, spetta ai datori di lavoro e ai lavoratori stabilire le condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, in particolare le tariffe minime salariali e l'orario di lavoro, essi possono, al livello appropriato e alle condizioni stabilite dagli Stati membri, anche controllare l'applicazione delle pertinenti condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, purché sia garantito un livello di protezione adeguato, equivalente a quello risultante dalla direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva.
5. Gli Stati membri in cui gli ispettorati del lavoro non esercitano funzioni di controllo e di vigilanza sulle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, possono adottare o mantenere, in conformità della legge e della prassi nazionali, disposizioni che garantiscano il rispetto di tali condizioni, purché tali disposizioni garantiscano alle persone interessate un livello di protezione adeguato, equivalente a quello risultante dalla direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva.

CAPO V

ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI

Articolo 11

Difesa dei diritti — Facilitazione delle denunce — Arretrati

1. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi risultanti dall'articolo 6 della direttiva 96/71/CE e dalla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché i lavoratori distaccati che ritengono di aver subito un pregiudizio in conseguenza di una violazione delle norme vigenti possano, anche nello Stato membro nel cui territorio sono o erano distaccati, ricorrere a efficaci meccanismi per denunciare direttamente i loro datori di lavoro e abbiano il diritto di proporre azioni giudiziarie o amministrative, anche dopo che abbia avuto termine il rapporto di lavoro nell'ambito del quale la presunta violazione è stata commessa.

2. Quanto disposto al paragrafo 1 lascia impregiudicata la competenza degli organi giurisdizionali degli Stati membri, quale stabilita, in particolare, nei pertinenti strumenti del diritto dell'Unione e/o in convenzioni internazionali.
3. Gli Stati membri dispongono che le organizzazioni sindacali e altre parti terze, quali associazioni, organizzazioni e altre persone giuridiche che hanno, in base ai criteri stabiliti dalle rispettive legislazioni nazionali, un interesse legittimo a veder rispettate le disposizioni della presente direttiva, possano, per conto o a sostegno del lavoratore distaccato o del suo datore di lavoro, con la sua approvazione, promuovere ogni procedimento giudiziario o amministrativo diretto a ottenere l'applicazione della presente direttiva e/o l'esecuzione degli obblighi da essa risultanti.
4. Quanto disposto ai paragrafi 1 e 3 lascia impregiudicati:
 - a) le norme nazionali relative ai termini di prescrizione o ai termini entro cui possono essere proposte azioni simili;
 - b) altre competenze e diritti collettivi delle parti sociali, rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, se applicabile, ai sensi del diritto e/o delle prassi nazionali;
 - c) le norme procedurali nazionali concernenti la rappresentanza e la difesa in giudizio.
5. Gli Stati membri dispongono che il datore di lavoro del lavoratore distaccato sia responsabile dei diritti dovuti risultanti dal rapporto contrattuale tra il datore di lavoro e il lavoratore distaccato.

Essi provvedono in particolare a che siano istituiti meccanismi che consentono ai lavoratori distaccati di riscuotere:

 - a) le retribuzioni nette arretrate loro spettanti in base alle condizioni di lavoro di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE;

- b) rimborsi di arretrati o imposte o contributi di sicurezza sociale indebitamente trattenuti dal loro salario;
- c) il rimborso degli importi eccessivi, in relazione alla retribuzione netta o alla qualità dell'alloggio, trattenuti o dedotti dal salario in contropartita dell'alloggio fornito dal datore di lavoro.

Il presente paragrafo si applica anche nei casi in cui i lavoratori distaccati hanno fatto ritorno dallo Stato membro nel quale il distacco ha avuto luogo.

Articolo 12

Responsabilità in caso di subcontratto

1. Gli Stati membri possono, previa consultazione delle parti sociali pertinenti, secondo la legge e/o la prassi nazionali, adottare misure addizionali in modo non discriminatorio e proporzionato per garantire che nei casi di subcontratto a catena, il contraente di cui il datore di lavoro/prestatore di servizi rientra nell'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 96/71/CE è un subcontraente diretto possa, in aggiunta o in luogo del datore di lavoro, essere tenuto responsabile dal lavoratore distaccato riguardo a eventuali retribuzioni nette arretrate corrispondenti alle tariffe minime salariali e/o contributive dovute a fondi o istituzioni comuni delle parti sociali previsti dalla legge o dai contratti collettivi, nella misura in cui rientrano nell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 96/71/CE.

La responsabilità di cui al presente paragrafo è limitata ai diritti dei lavoratori acquisiti nell'ambito del rapporto contrattuale tra il contraente e il suo subcontraente.

2. (soppresso)

3. Gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto dell'Unione, anche prevedere nell'ordinamento nazionale norme più rigorose in materia di responsabilità, in modo non discriminatorio e proporzionato, per quanto riguarda la portata della responsabilità del subcontraente. Gli Stati membri possono altresì, nel rispetto del diritto dell'Unione, prevedere tale responsabilità in settori diversi da quelli indicati nell'allegato della direttiva 96/71/CE.

Gli Stati membri possono, nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3, prevedere che il contraente che abbia assunto gli obblighi di diligenza definiti dalla legislazione nazionale non sia responsabile.

3 bis. (soppresso)

- 3 ter. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate ai sensi del presente articolo e rendono le informazioni accessibili nelle lingue più opportune, lasciandone la scelta allo Stato membro.

4. Entro i tre anni seguenti la data di cui all'articolo 20, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri e con le parti sociali a livello di Unione europea, esamina l'applicazione del presente articolo al fine di proporre, se del caso, le necessarie modifiche.

CAPO VI

ESECUZIONE TRANSFRONTALIERA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 12 bis

Campo d'applicazione

1. Fatti salvi i mezzi che sono o possono essere previsti da altri atti legislativi dell'Unione, i principi dell'assistenza reciproca e del riconoscimento reciproco e le misure e procedure di cui al presente capo si applicano all'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro nei casi di inosservanza delle norme applicabili al distacco dei lavoratori in un altro Stato membro.

2. Il presente capo si applica alle sanzioni amministrative pecuniarie, incluse le tasse e sovrattasse, irrogate dalle autorità competenti o confermate da organi amministrativi o giudiziari, relative all'inosservanza delle disposizioni della direttiva 96/71/CE, nonché della presente direttiva.

Il presente capo non si applica all'esecuzione delle sanzioni che rientrano nel campo di applicazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("Bruxelles I")⁹ o della decisione 2006/325/CE del Consiglio, del 27 aprile 2006, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Articolo 12 ter

Designazione delle autorità competenti

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, tramite l'IMI, la o le autorità competenti ai fini del presente capo a norma della legislazione nazionale. Gli Stati membri possono, se l'organizzazione dei loro sistemi interni lo rende necessario, designare una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e ricezione amministrativa delle richieste e dell'assistenza da fornire alle altre autorità competenti.

Articolo 13

Principi generali - Assistenza e riconoscimento reciproci

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità adita procede, fatti salvi gli articoli 14 e 14 bis:
 - a) al recupero della sanzione amministrativa irrogata secondo le leggi e le procedure dello Stato membro richiedente dalle autorità competenti o confermata da organi amministrativi o giudiziari e non soggetta ad ulteriore appello, o

⁹ GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

- b) alla notificazione di una decisione che irroga tale sanzione, nonché
- c) alla notificazione di qualsiasi altro documento pertinente connesso al recupero di tale sanzione, compresa la sentenza o la decisione (definitiva) (o una sua copia certificata conforme) che costituisce la base giuridica e titolo esecutivo per l'esecuzione della richiesta di recupero.

2. L'autorità richiedente provvede affinché la richiesta di recupero di una sanzione o la notificazione di una decisione che irroga una sanzione avvenga secondo le leggi, regolamentazioni e prassi amministrative in vigore in tale Stato membro.

Tale richiesta è effettuata soltanto quando l'autorità richiedente non è in grado di procedere al recupero o alla notificazione conformemente alle proprie leggi, regolamentazioni e prassi amministrative.

L'autorità richiedente non chiede il recupero di una sanzione o la notificazione di una decisione che irroga una sanzione se e fintanto che la sanzione e il corrispondente reclamo e/o lo strumento che ne permette l'esecuzione nello Stato membro richiedente sono impugnati o oggetto di ricorso in tale Stato membro.

3. L'autorità competente dello Stato membro cui è stato richiesto di procedere al recupero di una sanzione amministrativa o alla notificazione di una decisione che irroga siffatta sanzione trasmessa conformemente alle disposizioni del presente capo e all'articolo 18 la riconoscono senza ulteriori formalità e adottano immediatamente tutti i provvedimenti necessari alla sua esecuzione, a meno che decidano di addurre uno dei motivi di rigetto di cui all'articolo 14 bis.
4. Ai fini del recupero di una sanzione amministrativa o della notificazione di una decisione che irroga una sanzione, l'autorità competente adita agisce secondo le leggi, regolamentazioni e prassi amministrative nazionali in vigore nello Stato membro adito applicabili alle stesse infrazioni o decisioni o, in mancanza delle medesime, a infrazioni o decisioni analoghe.

La notificazione di una decisione che irroga una sanzione effettuata dall'autorità adita e la richiesta di recupero hanno, secondo le leggi, regolamentazioni e prassi amministrative nazionali dello Stato membro dell'autorità adita, effetti identici a quelli che avrebbero se fossero state effettuate dallo Stato membro richiedente.

Articolo 14

Richiesta di recupero o notificazione

1. La richiesta di recupero di una sanzione amministrativa e la notificazione di una decisione concernente tale sanzione formulata dall'autorità richiedente sono eseguite tramite l'IMI mediante uno strumento uniforme e indicano almeno:
 - a) il nome e l'indirizzo conosciuto del destinatario e altri dati o informazioni utili alla sua identificazione,
 - b) un riassunto dei fatti e delle circostanze dell'infrazione, la natura del reato e le pertinenti norme applicabili;
 - c) lo strumento che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente e ogni altra informazione o documento, anche di natura giudiziaria, concernente il reclamo o la sanzione amministrativa corrispondenti;
 - d) il nome, l'indirizzo e le coordinate dell'autorità competente responsabile della valutazione della sanzione e, se diverso, dell'organismo competente da cui possono essere ottenute ulteriori informazioni sulla sanzione o sulle possibilità di impugnare l'obbligo di pagamento o la decisione che lo impone.

Inoltre, la richiesta indica:

- i) nel caso di una notificazione di una decisione, lo scopo della notificazione e il termine entro il quale deve essere eseguita;

ii) nel caso di una richiesta di recupero, la data in cui la sentenza/decisione è divenuta esecutiva o definitiva, una descrizione della natura e dell'ammontare della sanzione, con le date pertinenti alla procedura di esecuzione (compreso se, e in caso affermativo, in che modo, la decisione o la sentenza è stata notificata all'imputato e/o è stata resa in contumacia, nonché la conferma da parte dell'autorità richiedente che la sanzione non è soggetta ad ulteriore appello), nonché del corrispondente reclamo in relazione al quale la richiesta è presentata e delle sue varie componenti.

2. L'autorità adita adotta tutte le misure necessarie per notificare al prestatore di servizi la richiesta di recupero o la decisione che irroga una sanzione e i pertinenti documenti, se del caso, secondo la legge e/o la prassi nazionali, quanto prima possibile, e al più tardi entro un mese dalla ricezione.

L'autorità adita informa quanto prima l'autorità richiedente del seguito dato alla sua richiesta di notificazione e di recupero e, più in particolare, della data di notificazione al destinatario.

L'autorità adita informa l'autorità richiedente anche dei motivi alla base di un rifiuto di dare esecuzione ad una richiesta di recupero di una sanzione amministrativa o di notificare una decisione che irroga tale sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 14 bis.

Articolo 14 bis

Motivi di rigetto

Le autorità competenti dello Stato membro adito non sono tenute a dare esecuzione ad una richiesta di recupero o di notificazione di una decisione se la richiesta non contiene le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1 o è incompleta o non corrisponde manifestamente alla relativa decisione.

Inoltre, le autorità competenti dello Stato membro adito possono rifiutare di dare esecuzione ad una richiesta di recupero nelle seguenti circostanze:

- a) a seguito di accertamenti effettuati dalla competente autorità adita è evidente che le spese previste o le risorse necessarie per il recupero della sanzione sono sproporzionate rispetto all'importo da recuperare o cagionerebbero notevoli difficoltà;
- b) la sanzione pecuniaria globale è inferiore a [350] EUR o all'equivalente di tale importo;
- c) il mancato rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e dei principi giuridici fondamentali che sottendono i diritti dell'imputato previsti dalla Costituzione dello Stato membro adito.

Articolo 15

Sospensione della procedura

1. Se, nel corso della procedura di recupero o di notificazione, la sanzione amministrativa e/o il corrispondente reclamo sono impugnati o oggetto di ricorso da parte del prestatore di servizi in questione o da una parte interessata, la procedura di esecuzione transfrontaliera della sanzione irrogata è sospesa in attesa della decisione al riguardo dell'autorità nazionale competente dello Stato membro richiedente.

L'impugnazione o il ricorso sono proposti agli appropriati organi o autorità nazionali competenti dello Stato membro richiedente.

L'autorità richiedente informa senza indugio dell'impugnazione l'autorità adita.

2. Le controversie concernenti le misure esecutive adottate nello Stato membro adito o la validità di una notificazione effettuata da un'autorità competente dello Stato membro adito sono sottoposte all'organo competente o all'autorità giudiziaria di tale Stato membro in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti.

Articolo 16

Spese

1. Gli importi recuperati in relazione alle sanzioni di cui al presente capo spettano all'autorità adita.

L'autorità adita recupera gli importi dovuti nella propria valuta, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure o prassi amministrative che si applicano a reclami simili.

L'autorità competente dello Stato adito converte, se necessario, secondo la propria legge e prassi nazionali, l'importo della sanzione nella valuta dello Stato adito applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la sanzione è stata inflitta.

2. Gli Stati membri rinunciano tra loro a qualsiasi rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che si prestano in forza della presente direttiva o risultanti dalla sua applicazione.

Articolo 16 bis

Clausola di riesame

Entro [cinque anni] dalla data di cui all'articolo 20, la Commissione, di concerto con gli Stati membri, riesamina l'applicazione del presente capo, in particolare tenendo conto dell'esperienza e dell'efficacia del sistema dell'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni amministrative, al fine di proporre, se del caso, gli emendamenti o le modifiche necessari.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'osservanza. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il [...data del recepimento] e comunicano sollecitamente le eventuali modifiche ad esse successivamente apportate.

Articolo 18

Sistema di informazione del mercato interno

1. La cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri di cui agli articoli 6, 7, 10, paragrafo 3, 12 ter, 13, 14, 14 bis e 15 sono attuate per mezzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno¹⁰.
2. Gli Stati membri possono applicare accordi o intese bilaterali concernenti la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca tra le loro autorità competenti per quanto riguarda l'applicazione e il monitoraggio delle condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori distaccati di cui all'articolo 3 della direttiva 96/71/CE, purché tali accordi o intese non abbiano effetti negativi sui diritti e sugli obblighi delle persone e delle società interessate.

¹⁰ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1.

Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi e/o intese bilaterali da essi applicati e rendono pubblici i relativi testi.

3. Nel contesto degli accordi o delle intese bilaterali di cui al paragrafo 2, le autorità competenti degli Stati membri utilizzano per quanto possibile l'IMI. In ogni caso, se un'autorità competente di uno degli Stati membri interessati ha utilizzato l'IMI, esso è utilizzato, ove possibile, in ogni successiva procedura.
4. Entro [5 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] si valuterà l'interazione tra l'IMI e gli accordi o intese bilaterali.

Articolo 19

Modifica del [regolamento IMI]

Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, relativa alla protezione dei dati personali nell'ambito del sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") è aggiunto il seguente punto:

1. Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi¹¹: articolo 4;
2. Direttiva xxxx/xx/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi¹²: articoli 6, 7, 10, paragrafo 3, 12 ter, 13, 14, 14 bis e 15.

¹¹ GU L 18 del 21.1.1997.

¹² Riferimento alla GU.

Articolo 20
Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 21
Relazione

Entro i cinque anni seguenti la scadenza del termine fissato per il recepimento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'attuazione della presente direttiva, accompagnandola, se necessario, di appropriate proposte.

Articolo 22
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 23

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 21.3.2012

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
